



755 / 15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13138/2013

Cron. 755

c.l.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. /

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 21/11/2014

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere - PU

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso 13138-2013 proposto da:

GI (c.f. X),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

55, presso l'avvocato GIUSEPPE ANTONIO SINESIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

CAPONNETTO, GIUSEPPE ANGELO RIZZO, giusta procura a

margine del ricorso;

contro

RMBR

- ricorrente -

2014

1989

- intimata -

Nonché da:

RMBR

(c.f.

X), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso l'avvocato
FRANCESCO MANZULLO, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIACOMO DI GRADO, TIRINNOCCHI PENNA
SALVATORE, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GI ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1543/2012 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/11/2014 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato SALVATORE TIRINNOCCHI PENNA
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine per il rigetto sia

del ricorso principale, sia dell'incidentale.

CASSAZIONE.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 617 del 2011 il Tribunale di Agrigento pronunciava la separazione personale dei coniugi MBRR (ricorrente nel 2004) ed IG

, addebitandola alla R . Inoltre dei due figli della coppia affidava quello ancora minorenni (FR) ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerlo con sé liberamente secondo accordi tra le parti; poneva poi a carico del G il contributo di € 600,00 mensili per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine condannava la R a pagare al marito la somma di € 10.279,94 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da lui subiti a causa dell'infedeltà della stessa, nonché a rifondergli le spese processuali.

Contro la sentenza di primo grado la R proponeva appello principale, con riguardo all'addebito a sé della separazione ed alla connessa pronuncia di risarcimento dei danni nonché all'entità dell'assegno stabilito per i figli, a suo parere insufficiente e da elevare ad € 2.000,00. Il G proponeva a sua volta appello incidentale col quale chiedeva che venisse dichiarata in via preliminare la nullità della pronuncia di primo grado per carenza dello *jus postulandi* del difensore della controparte; in via subordinata chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato.

Con sentenza del 25.10-5.11.2012 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal G ; elevava ad € 800,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei due figli, da corrispondere in aggiunta al già statuito concorso del medesimo genitore nelle spese straordinarie; confermava la condanna della R al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, stante l'addebito posto a suo carico, e

compensava le spese del gravame, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello principale.

La Corte territoriale riteneva che:

- dovesse essere esaminato prioritariamente il motivo dell'appello incidentale involgente la nullità della sentenza impugnata, per carenza dello *jus postulandi* in capo al difensore della R . Il G aveva rilevato come nel ricorso per separazione vi era il seguente mandato "nomino miei procuratori e difensori gli Avvocati Cristina Mancuso e Salvatore Tirinnocchi, presso il cui studio, in Agrigento via Mazzini n. 206 eleggo domicilio". Si trattava quindi, secondo il G , di un mandato congiunto, tanto che gli atti introduttivi e gli atti istruttori erano stati firmati congiuntamente dai due procuratori. Viceversa gli atti conclusivi (precisazione delle conclusioni, conclusionale e repliche) erano stati sottoscritti solo dall'avv. Tirinnocchi. Secondo la prospettazione del G ciò avrebbe determinato la nullità degli atti e quindi della sentenza. Il motivo era infondato. Ai sensi dell'art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario era abilitato al compimento dell'atto e pertanto nel caso, quale quello di specie, di mandato conferito a due procuratori doveva ritenersi come regola il mandato disgiunto, tranne l'ipotesi in cui fosse risultata in modo espresso e inequivoco la volontà di un mandato congiunto. L'uso della congiunzione "e" tra il nome dei due procuratori non valeva in alcun modo a ritenere una volontà della R di conferire un mandato congiunto. In assenza di ulteriori elementi doveva, dunque, ritenersi il mandato disgiunto, con conseguente validità degli atti sottoscritti anche da un solo procuratore;
- quanto all'appello principale, la R aveva in primo luogo censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui la separazione era stata a lei addebitata e ciò a suo parere per il solo fatto che, sulla base dell'interrogatorio formale e di quanto

dichiarato dall'uomo con cui aveva intessuto la relazione sentimentale, era risultata provata la sua infedeltà a decorrere dal 2002. Il motivo non era fondato. Giustamente il Tribunale non aveva ritenuto provato che l'infedeltà della R si fosse manifestata quando il suo rapporto coniugale era già compromesso, sia perché alcuni testi avevano riferito circostanze apprese dalla stessa R e delle quali non erano emersi ulteriori concreti elementi di riscontro e sia perché anche le dichiarazioni del teste AR

padre dell'appellante, non confortavano tale assunto;

- era invece fondato il secondo motivo dell'appello principale, relativo alla condanna della R al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al marito a causa dell'infedeltà e consistiti in un disturbo di personalità. Sebbene fosse stato dimostrato che la relazione extraconiugale fosse stata la causa della crisi del rapporto, non vi erano elementi per ritenere che questa relazione si fosse sostanziata in comportamenti pubblici, lesivi della dignità personale del coniuge;

- anche il motivo dell'appello principale con cui la R si era doluta dell'insufficienza dell'apporto posto a carico del G per il mantenimento dei due figli era fondato, considerando il tenore della vita familiare e la diversa capacità reddituale delle parti.

Avverso questa sentenza il G ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria e notificato il 6.05.2013 alla R, che il 12-17.06.2013 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, cui il G ha replicato con memoria del 15.11.2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta l'irricevibilità dei nuovi documenti allegati dal G al ricorso ed estranei al novero di quelli di cui, ai sensi dell'art.372 c.p.c., è consentito il deposito in questa sede.

A sostegno del ricorso principale il G denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1716 c.c. e dell' art. 83 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)."

Censura la sentenza della Corte d' Appello per non avere ritenuto che, avendo la R nominato due procuratori, gli atti conclusivi del giudizio di primo grado depositati nel suo interesse, fossero nulli in quanto sottoscritti da uno soltanto dei due difensori, privo di *jus postulandi*, ribadendo anche che nella procura da lei conferita non risultava specificato che i due procuratori potessero agire disgiuntamente.

Il motivo non è fondato.

I giudici d'appello, dato pure il testo della procura conferita dalla R ai suoi difensori, si sono, infatti, ineccepibilmente attenuti al dettato normativo ed al principio di diritto reiteratamente affermato da questa Corte e da loro correttamente inteso, secondo cui in caso di mandato alle liti conferito a più difensori - perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare - ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale (in tema cfr. anche cass. n. 7697 del 2007; n. 15478 del 2008).

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).", con riguardo al diniego di risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità aquiliana della R conseguente alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Il ricorrente si duole che i giudici di appello non abbiano considerato il danno da lui subito alla sua integrità psico-fisica e che abbiano ricondotto alla sola sfera della sua reputazione la lesione infertagli dalla moglie, a tale riguardo anche erroneamente non ravvisando nei contegni della stessa,

specificamente richiamati ed iniziati nel 2002, gli estremi del "pubblico scandalo", ossia di comportamenti pubblici, esterni, lesivi della dignità personale del coniuge, .

Il motivo in tutti i suoi profili non ha pregio.

Dal tenore dell'impugnata sentenza (pag. 8) si evince che in punto di risarcimento da violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e riconnessi all'obbligo della fedeltà coniugale (in tema cfr cass. n. 9801 del 2005; n. 18853 del 2011; n. 8862 del 2012; n. 13983 del 2014), i giudici d'appello hanno interpretato la sentenza di primo grado come ancorata all'evento di danno consistito nella lesione diretta non dell'integrità psico-fisica, ossia della salute del G , ma della sua dignità personale, riconducendo gli accertati e transeunti disturbi psichici dallo stesso sofferti ed insorti nel 2004, all'ulteriore e diverso ambito delle conseguenze dannose risarcibili. In questa specifica e non impugnata ottica esegetica i medesimi giudici hanno argomentatamente escluso la configurabilità dell'illecito civile in questione, negando che i contegni infedeli della R avessero assunto connotati pubblici, atti ad integrarne gli estremi, il che rendeva pure superfluo l'esame del nesso eziologico tra (non ravvisato) fatto illecito ed evento dannoso, incidente sulla dignità personale del marito. L'addebito posto dal ricorrente a carico della Corte di merito, ossia di non avere valorizzato i medesimi contegni infedeli della moglie nella diversa e concorrente prospettiva del danno diretto alla sua salute, si rivela, dunque, immeritevole di favorevole apprezzamento, non essendo stato al riguardo da lui chiarito se la sua domanda introduttiva di risarcimento avesse involto, in luogo o in aggiunta a quella considerata nell'impugnata sentenza, questa diversa ed autonoma *causa petendi*.

3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c. (artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", in ordine all'attuata quantificazione dell'assegno per la prole.

Il motivo è inammissibile al pari del secondo motivo del ricorso incidentale, illustrato in prosieguo ed attinente anch'esso, seppure per contrapposte ragioni, alla determinazione dell'entità della contribuzione imposta al G per il mantenimento dei due figli, prevalentemente conviventi con la madre. Con entrambi i motivi in questione, suscettibili di esame unitario, si prospettano censure, in parte anche assiomatiche e prive di autosufficienza, che non risultano in realtà involgere il rubricato piano normativo, ineccepibilmente applicato, ma risolversi in critiche avverso le plausibili argomentazioni che fondano l'impugnata statuizione e che, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*, sono divenute indeducibili in questa sede (In tema, cfr., tra le altre, cass SU n. 8053 e 8054 del 2014; cass. nn. 7983, 12928 del 2014).

Col ricorso incidentale la R deduce:

1. "Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 151 c.p.c. (motivazione illogica, contraddittoria in ordine ad un punto essenziale della causa, omessa e non corretta valutazione della prova su punti essenziali della controversia)", in merito all'addebito a lei della separazione.

Il motivo è inammissibile. Di nuovo le censure da esso involte, sebbene ricondotte anche alla violazione della rubricata disposizione normativa, peraltro non evincibile, attengono essenzialmente alla motivazione dell'impugnata sentenza e segnatamente alla valutazione dell'efficacia e del contenuto delle risultanze istruttorie sul punto emerso. Essendo l'impugnata sentenza dotata di idonea motivazione pure sulla questione dell'addebito, le censure in esame sono indeducibili in questa sede ai sensi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (in tema cfr anche cass. n.16300 del 2014).

2. "Violazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 155 e 156 c.c. (illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del contributo nel mantenimento dei figli minori).".

Il motivo è inammissibile per quanto già detto nell'esame del terzo motivo del ricorso principale.

3. "Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 91 c.p.c. (Omessa motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite di secondo grado e della conferma della condanna alle spese di lite di primo grado - illogicità, violazione di legge)".

Il motivo non è fondato, avendo i giudici d'appello ineccepibilmente applicato la regola della soccombenza, di cui hanno anche dato puntuale conforto argomentativo.

Conclusivamente sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti, con compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, data la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014

Il Cons.est.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

19 GEN 2015

Il Funzionario Giudiziario

Arnaldo CASANO



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario

Arnaldo CASANO